

D.M. 29 novembre 1996 ⁽¹⁾
Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle Drupacee» (Sharka)

(1) Pubblicato nella G. U. 10 dicembre 1996, n. 289.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1992, concernente la lotta obbligatoria contro la «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);

Considerato che è necessario adeguare il citato decreto ministeriale 26 novembre 1992 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche ed alla accresciuta capacità di diffusione del patogeno;

Considerato che per pubblica utilità è necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perché contaminate dal virus della Vaiolatura delle drupacee;

Udito il parere n. 43/96 espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);

Decreta:

Art. 1

Scopo generale

1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)» causata dal virus Plum pox virus (PPV) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2

Ispezioni

1. Accertamenti sistematici in campo e in vivaio relativi alla infezione di Plum pox virus (PPV) sulle drupacee suscettibili (albicocco, ciliegio, pesco, susino e tutti i portainnesti di drupacee) sono disposti annualmente dalle regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali o da organismi da essi delegati.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive dalle piante ospiti del virus e, per nuovi focolai, in appropriate analisi di laboratorio.

3. Le analisi devono essere eseguite dai Servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori da essi accreditati.

Art. 3

Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di infezione da virus della Vairale delle drupacee al Servizio fitosanitario regionale competente, che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.
2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus.
3. La prima comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura dei Servizi fitosanitari regionali, al Servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Servizio fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di prevenzione più idonei ad evitare il diffondersi della malattia.

Art. 4

Estirpazione e distruzione piante infette

1. Le piante a dimora risultate infette devono essere estirpate per intero e distrutte in modo da impedire la successiva emissione di polloni, sotto il controllo del Servizio fitosanitario regionale, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, al più presto e comunque prima della ripresa vegetativa successiva all'accertamento.
2. Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 10%, il Servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione anche dell'intero impianto.

Art. 5

Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione

1. È fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacee suscettibili al PPV di prelevare il materiale di propagazione da fonti accertate sane, esenti da PPV.
2. In particolare, le fonti nazionali di approvvigionamento del portainnesto e delle varietà devono essere localizzate in aree dichiarate dal Servizio fitosanitario regionale esenti da focolai di Sharka per un raggio di almeno 1 km. Tali piante devono essere contrassegnate dal vivaista in modo permanente e ripetutamente controllate durante la stagione vegetativa secondo le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale.
3. Il vivaista deve dichiarare sotto la propria responsabilità i controlli visivi e di laboratorio eseguiti nonché la quantità di materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna pianta contrassegnata. Tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede del vivaio per almeno 5 anni e presentata agli ispettori fitosanitari quando richiesta.
4. I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente da Paesi comunitari e/o terzi devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per la predisposizione degli opportuni accertamenti.
5. I costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di propagazione, devono certificare sotto la propria responsabilità la sanità almeno per il PPV.

Art. 6

Campi di piante madri e vivai

1. Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si deve procedere alla immediata distruzione delle piante infette e sospendere il prelievo del materiale di propagazione dallo stesso campo fino a quando controlli visivi in campo e analisi ufficiali disposte dal Servizio fitosanitario regionale, per tre cicli vegetativi, ne abbiano accertato la sanità.
2. Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio di PPV non potrà essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non venga eradicato e comunque solamente dopo specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale che condurrà ispezioni visive ed analisi ufficiali per almeno tre anni.
3. Nei vivai ove si riscontri la presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varietà o del portainnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. Il Servizio fitosanitario

regionale dovrà disporre accertamenti sistematici sulle altre piante sensibili presenti nel vivaio prima di autorizzarne la commercializzazione.

Art. 7

Detenzione di piante infette

1. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, la detenzione e manipolazione di piante infette da Plum pox virus per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischi di diffusione dello stesso.

2. È fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale che ne informerà il Servizio fitosanitario centrale.

3. Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre a rete antinsetto.

4. Al termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente.

Art. 8

Commercializzazione di frutti con sintomi

1. Le ditte di commercializzazione e le industrie di trasformazione di frutti di drupacee devono segnalare al Servizio fitosanitario regionale di competenza la provenienza di partite di frutta con sintomi sospetti della malattia.

Art. 9

Contributi per l'estirpazione

1. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende per l'estirpazione di frutteti di drupacee in cui sia presente la malattia.

Art. 10

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 11

1. Il decreto ministeriale 26 novembre 1992, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.